



Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

ORDINANZA
REGISTRO GENERALE N. 46 DEL 26-09-2025

Oggetto: **Misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo compreso dal 01/10/2025 fino al 30/04/2026**

Il Sindaco

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

DATO ATTO che, in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata, la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano", successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021, ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3);

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTO l'art. 7 comma 3 dell'Appendice A2 "Normativa generale" della DGR n.337 del 15/04/2025, ai sensi del quale il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela Dell'Atmosfera;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", recante

una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde", 1 "arancio", 2 "rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- *il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;*
- *il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;*
- *in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.*

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

PRECISATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

TENUTO CONTO della DGRV n. 1005 del 02/09/2025 e successiva rettifica con nota prot. 459766 del 17/09/2025, con la quale la Regione Veneto, in accordo con il D.L. n.73 del 21/05/2025, convertito con L. n. 105 del 18/07/2025, ha disposto il differimento, al 1° ottobre 2026, della limitazione alla circolazione degli autoveicoli trasporto persone di categoria M (M1, M2, M3) e degli autoveicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3) ad alimentazione diesel "Euro 5" nei Comuni con più di 100.000 abitanti e negli "agglomerati";

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 11/09/2025, esplicitato nella Disposizione n. 45 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Comunale con n. 15486 del 23/09/2025 e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", nei seguenti ambiti:

- *circolazione stradale (solo per i Comuni dell'agglomerato e maggiori di 10.000 ab.) comprese le domeniche ecologiche;*
- *installazione e utilizzo degli impianti termici;*
- *disposizioni sulla dispersione termica*
- *abbruciamenti di residui vegetali;*
- *disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;*

PRESO ATTO che le deroghe alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza, individuate ai sensi della D.G.R. n. 836/2017 (Nuovo Accordo di Bacino Padano), in continuità con gli anni precedenti e coerentemente con quanto stabilito dall'Aggiornamento di Piano, hanno finalità di tipo pubblico, sociale e per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili; sono altresì esclusi dalle limitazioni i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g), n) del Codice della Strada e s.m.i.;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria (anno di riferimento 2024), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, nella quale si attesta un diffuso sfioramento del valore limite di superamenti/anno (35) per il PM10 su tutta la pianura Veneta;

PREMESSO che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale ed il suo perseguimento può avvenire sia con l'adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l'applicazione di misure straordinarie;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche orografiche del territorio, favorevoli all'accumulo di agenti inquinanti soprattutto durante la stagione invernale, di dare seguito alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, alla D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021, e alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico contenute nella Disp. n 45 del T.T.Z. provinciale del 11/09/2025, e ai sensi

dell'ultimo aggiornamento del P.R.T.R.A., DGRV n.377 del 15/04/2025 nonché al Disp. n 45 del T.T.Z. provinciale del 11/09/2025 allineato alla successiva nota Prot. Reg. n. 459766 del 17/09/25;

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.L.gs 267/2000, artt. 50 e 54, recante le competenze e le funzioni del Sindaco;
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- l'art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successiva revisione di cui alla L. n. 177 25/11/24, concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

ORDINA

1. l'istituzione del divieto di circolazione nel periodo 01/10/2025 e fino al 30/04/2026 (vale per la limitazione alla circolazione) nelle aree dei comuni appartenenti al Tavolo e le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

in condizione di allerta 0 "LIVELLO "VERDE":

- a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (*artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*):
 - Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Ciclomotori e Motoveicoli categoria "L" Euro 0;
- b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N" "L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;
- c) divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli; (*) *ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).*
- d) limitazione di falò tradizionali e fuochi (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria. Il numero di fuochi d'artificio, e il numero di falò, le dimensioni e l'ingombro degli stessi, previsti per ognuno dei due eventi, sarà comunicato preventivamente al TTZ Provinciale con apposito Modulo all.3 della nota Prot. Provinciale n. 67512 del 22/09/25. (*) *si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni, nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò;*
- e) limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

- f) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;
- g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);
- h) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- i) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; *(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva)*;
- j) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni;

in condizione di allerta 1 "LIVELLO ARANCIO"

- a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Ciclomotori e Motoveicoli categoria "L" Euro 0;
- b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- c) divieto di:
- falò tradizionali, e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue/preparazione di caldarroste (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- d) divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della

norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

f) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);

h) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

i) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

in condizione di allerta 2 "LIVELLO ROSSO"

a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria "L" Euro 0;
- Macchine agricole e operatrici (artt. 57, 58 C.d.S.) con classificazione fino a Stage II, solo in caso di allerta rossa prolungata (ossia 2 bollettini consecutivi);

b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

c) divieto di:

- falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
- barbecue/preparazione di caldarroste (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;

d) divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore
- f) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15; mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- h) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- i) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; (misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);
- 1bis.** (deroghe alla limitazione della circolazione) l'esclusione dalle limitazioni della circolazione di cui al punto 1 per i veicoli appartenenti alle categorie indicate di seguito:
- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
 - b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
 - c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;
 - e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - g) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
 - h) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
 - i) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
 - k) veicoli degli operatori che trasportano all'ingrosso o al dettaglio prodotti deperibili;

- l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;
- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 e Euro 4 a gasolio relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 5 a gasolio limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio), dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30;
- u) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
- v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- W) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate; nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
- aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
- bb) veicoli privati di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. nel periodo di nessun'allerta (colore verde) e nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) da sabato 13/12/2025 a martedì 06/01/2026; inoltre viene prevista una deroga per tutti i veicoli e per tutti i livelli nei giorni 25/12/2025 e 26/12/2025
- cc) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

- ee) Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo” (da comprovare mediante copia dell’atto di acquisto e titolo autorizzatorio).
- ff) sono esentati i veicoli aderenti al progetto MoVe IN in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV n. 1045/2022, L.R n. 24 del 12.09.2023, DGRV n. 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. n. 230/23 limitatamente ai periodi nessuna allerta (colore verde)

INFORMA

che ai fini del presente provvedimento si definisce “Titolo Autorizzatorio” un’autocertificazione (fac simile Allegato 1) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il “Titolo Autorizzatorio” dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U. .

AVVERTE

- che il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a modifica della presente ordinanza, che si rendano necessari, per assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni pubblici e privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità;

- il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

- che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Padova;
- Ufficio Viabilità della Provincia di Padova;
- Arpav dipartimento provinciale di Padova;
- Azienda Ulss 6 Euganea;
- Comando di Polizia locale;
- Prefettura di Padova;
- Comando provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Anas;
- Veneto Strade Spa

INFORMA

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Veneto oppure, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

Il Sindaco
Canella Daniele

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21
del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.*